

Verbale di assemblea

Rep 1696/1193 del 18 novembre 2021

Notaio Lucia Folladori

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

18 novembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembre,
in Prata Camportaccio (SO), via Vanoni n. 2, presso la Sala Consigliere
Comunale,
alle ore 20.45

avanti a me, Lucia Folladori, notaio in Chiavenna, iscritta presso il Collegio
Notarile di Sondrio,

è comparsa:

- **LAURA TASSI**, nata a Chiavenna (SO), il giorno 29 dicembre 1981, domiciliata
ai fini del presente atto presso la sede dell'ente di cui infra.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi dichiara di
intervenire nella sua qualità di Presidente della associazione non riconosciuta:

"Volontari 3 Valli"

con sede in Prata Camportaccio (SO), via Vanoni n. 2, codice fiscale n.
91017740142, di nazionalità italiana, iscritta nella sezione provinciale del Registro
Regionale del Volontariato al numero SO-102 (di seguito "**Associazione**"),
e mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta associazione.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione della medesima, ai
sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, la comparente, la quale dichiara:

- che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta
per oggi, in questo luogo e ore, mediante avviso di convocazione diramato in
tempo utile a tutti gli interessati con modalità conformi allo statuto;
- che sono presenti i titolari del diritto di voto e i membri dell'organo
amministrativo dettagliatamente indicati nell'elenco degli intervenuti che si allega
al presente atto sotto la lettera "**A**";
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento.

Il Presidente della riunione dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea
per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*"- Adozione di un nuovo statuto sociale per conformarsi alla disciplina del Terzo
Settore, quale ETS".*

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e ricorda
che ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, come modificato ai sensi
dell'art. 66 del D.L. 77/2021, comma 2, è stato prorogato al 31 maggio 2022 il
termine entro il quale gli enti come l'Associazione hanno la possibilità di
*"modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili"* per la loro qualificazione quale Ente del Terzo Settore e la relativa
iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("**RUNTS**").

Il Presidente espone quindi come le modifiche statutarie proposte attengano in
particolare a:

- la qualificazione dell'Associazione quale "Organismo di Volontariato" ai sensi
del Codice del Terzo Settore", al fine di richiedere l'iscrizione nel RUNTS in tale
specifica sezione;
- la precisazione delle attività di cui all'art. 2, con relativa sussunzione delle

medesime nell'alveo dell'elencazione contenuta nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- la precisazione su doveri, diritti e prerogative degli associati;
- le competenze assembleari;
- la precisazione sulla composizione dell'organo di amministrazione;
- la precisazione (peraltro già in vigore) sul divieto di distribuzioni, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione;
- la disciplina in merito di bilancio d'esercizio;
- la disciplina in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio;
- la disciplina in ordine all'organo di controllo e alla revisione dei conti (nei casi in cui si rendano obbligatori);
- la previsione del diritto degli Associati di consultare i libri sociali.

Inoltre, il Presidente segnala che, in esito alla pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, il RUNTS sarà operativo a far data dal 23 novembre 2021 e che, pertanto, da tale data, inizierà il trasferimento delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali.

Ove venga adottato il nuovo testo di statuto oggetto dell'odierna proposta, anche per l'Associazione verrà presentata istanza per l'iscrizione al RUNTS quale Ente del terzo Settore.

* * *

Il nuovo testo di statuto viene illustrato nel dettaglio.

Terminata la relazione e nessuno chiedendo la parola, chiede a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

La proposta è la seguente.

“L'assemblea dell'Organizzazione di Volontariato Volontari 3 Valli,

- udita l'esposizione del presidente,*
- visto il nuovo statuto sociale per adeguamento al Codice del Terzo Settore,*

DELIBERA

- 1 -

Di approvare il nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera “B”, qualificando l'Associazione quale “Organismo di Volontariato” al fine della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore.

- 2 -

Di stabilire che il nuovo statuto sopra allegato entrerà in vigore a far data dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

- 3 -

Di conferire ogni opportuno potere e mandato al Presidente affinché, possa modificare, intervenendo avanti ad un notaio il testo di statuto oggi approvato, al solo fine di recepire l'adeguamento ad eventuali norme inderogabili di legge sopravvenute per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, con facoltà di far constare, ove del caso, la consistenza patrimoniale minima e/o la sussistenza di organi dell'ente e/o ogni altro aspetto che siano dalla legge ritenuti essenziali per l'iscrizione, nonché a dare esecuzione a quanto deliberato e a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale.”

* * *

Il Presidente apre la discussione.

Terminata la discussione la proposta di deliberazione viene messa ai voti.

I voti sono i seguenti

- favorevoli: trentasei
- astenuti: nessuno
- contrari: nessuno

Il Presidente proclama la proposta di deliberazione adottata all'unanimità

Esauriti gli argomenti da trattare, l'assemblea termina alle ore 21.00

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs 117/2017.

Io notaio ho letto il presente atto alla comparente, la quale lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore 21.00 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persone di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre pagine sin qui su un foglio.

F.to Laura Tassi

F.to Lucia Folladori

ELENCO INTERVENUTI

Soci

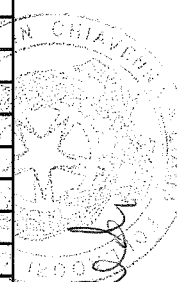
COGNOME	NOME	DELEGATO	PRESENTE	COLLEGATO	VOTO
ALBERTI	ANDREA		✓		SI
BELFIORE	RENATO		✓		SI
BIANCHI	LAURA				
CAGNI	MASSIMILIANO		✓		SI
CARCER	GIULIETTA		✓		SI
CHIRICO	DOMENICO				
CINESI	ORNELLA		✓		SI
CITRINI	TEA				
COPEP	FABIO		✓		SI
CUCCINOTTA	PLACIDO				
DE BONI	FABIOLA	✓			SI
DE MARZI	MICHELE		✓		SI
DEI CAS	MICHELE	✓			SI
DEL CURTO	LISA				
DELLA MORTE	OLINDO		✓		SI
DEMOLA	MARIA				
FANONI	MARCO	✓			SI
FATTARELLI	SONIA				
FIBIOLI	LISA		✓		SI
FORTE	FRANCO		✓		SI
FRATTI	SANTINO				
GIACOMINI	FABIO				
GIORDANI	PAOLA		✓		SI
GUAZZI	PIERCARLO				
LERA	SAUL				
LEVI	RENATO		✓		SI
LOMBARDINI	ELSA				
LOMBARDINI	FILIPPO		✓		SI
MALCHIODI	WILMA		✓		SI
MAZZUCOTELLI	ENRICO	✓			SI
MERLO	DANIELA MONICA	✓			SI
NESOSSI	STEFANO				
NONINI	LEDA		✓		SI
PAVIONI	MICHELA		✓		SI
PEDRONCELLI	PATRIZIA		✓		SI
PELANCONI	SILVANO		✓		SI
PINOLI	MICHELA	✓			SI
REVOCARIA	GIOVANNI				
RIPPA	MONICA	✓			SI
RIZZI	GIUSEPPINA	✓			SI
ROSOLEN	MARIAGRAZIA		✓		SI
ROSSI	SIMONA				
SCARAMELLA	ANDREA		✓		SI
SCARAMELLA	MONICA				
SCARAMELLA	PAOLO		✓		SI
SCARAMELLA	SERENA		✓		SI
SCARAMELLINI	VALENTINA	✓			SI
SCUDA	ROBERTA		✓		SI
SORRENTI	ELENA				
TAM	GABRIELE	✓			SI
TASSI	LAURA		✓		SI
TOMILOVA	ALEKSANDRA				
TORRICELLI	RINALDO		✓		SI
VEGRO	IVANA	✓			SI

Consiglieri

COGNOME	NOME	PRESENTE	COLLEGATO		
TASSI	LAURA	✓			
RIPPA MONICA	MONICA				
SORRENTI	ELENA				
ALBERTI	ANDREA	✓			
CARCER	GIULIETTA	✓			
COPEP	FABIO	✓			
GIORDANI	PAOLA	✓			
GUAZZI	PIERCARLO	✓			
LOMBARDINI	FILIPPO	✓			

Allegato A "all'atto del 18-11-2021"

Rep. n. 1696/1193



Handwritten signature: *Luca Totò*

Handwritten signature: *Lawrence*

STATUTO

VOLONTARI 3 VALLI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ETS

Art. 1) Denominazione e Sede

E' costituita una Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione non riconosciuta, da iscrivere in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 ("CTS") presso il Registro Unico del Terzo Settore ("RUNTS") (ovvero in uno dei registri cui sono affidate le medesime funzioni in via transitoria), denominata:

"VOLONTARI 3 VALLI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ETS"

o in breve **"VOLONTARI 3 VALLI ODV-ETS"** (di seguito, **"ODV"**).

L'ODV ha sede in Comune di Prata Camportaccio.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale consistente in interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 5 del CTS - che dovranno essere svolte prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati o di persone che fanno parte degli enti associati - consistenti nel:

- trasporto di ammalati e feriti e personale sanitario;
- assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio;
- interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati;
- mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari;
- collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale;
- promozione, organizzazione corsi per divulgazione delle norme di primo soccorso.

In via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale di cui sopra, l'Associazione esercita inoltre le seguenti attività:

- partecipazione a manifestazioni sportive amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'ODV;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (punto j dell'articolo 5 del CTS);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni (punto y dell'articolo 5 del CTS);
- ogni altra attività che si dovesse rendere opportuna nei territori in cui opera l'Associazione e finalizzata al benessere delle persone.

L'ODV è costituita tra associati in numero non inferiore a sette persone fisiche e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

Ove il numero degli associati divenga inferiore a sette, esso deve essere integrato

entro un anno, trascorso il quale l'ODV è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

All'ODV, oltre alla normativa propria degli Enti del Terzo Settore si applicano altresì le norme, anche di tipo regolamentare in materia di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 30/2017.

L'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'ODV può altresì trarre le risorse economiche necessarie da fonti diverse (quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del CTS).

Per l'attività di interesse generale prestata le ODV possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS.

Art. 3) Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Tra gli "Associati" si distinguono:

- **Soci:** si considerano tali coloro che prestano il proprio lavoro volontario per il raggiungimento degli obiettivi dell'ODV ai sensi degli artt. 17, 32 e 33 del CTS;
- **Soci junior:** si considerano tali coloro che prestano la medesima attività dei Soci attivi dal compimento del quattordicesimo al diciottesimo anno di età, senza peraltro che vi sia differenza di diritti e doveri di costoro nei confronti dell'Associazione.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, ferme restando le limitazioni previste dalla legge derivanti dalla minor età dei Soci attivi junior.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo, ferme restando le limitazioni previste dalla legge derivanti dalla minor età dei Soci attivi junior.

Si considerano invece "Sostenitori" dell'ODV coloro che aderiscono all'ODV corrispondendo l'ordinaria quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo senza prestare opera di volontariato, non assumendo la qualifica di Associati ai sensi e per gli effetti del presente statuto.

Ciascun Associato e Sostenitore ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. I Soci junior presentano la predetta istanza accompagnata dall'assenso di chi ne ha la responsabilità genitoriale o ne esercita la tutela alternativa.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 5) Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'ODV dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, che abbia perso i requisiti per i quali era stata deliberata l'ammissione, per mancata iscrizione e mancato pagamento della quota sociale, per accertati motivi di incompatibilità e/o per altri motivi che comportino indegnità può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Parimenti, perde la qualifica di Sostenitore il Sostenitore che non corrisponda la quota associativa annuale.

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell' ODV:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 7) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea Ordinaria degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- approva i regolamenti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria degli Associati:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ODV;
- delibera in merito allo scioglimento dell'ODV e alla nomina e revoca dell'organo liquidatorio.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell' ODV o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

I diritti di intervento e voto dei Soci junior devono essere esercitati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne esercita la tutela alternativa.

Un Associato può ricevere al massimo due deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea medesima; la verbalizzazione dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo le riunioni dell'assemblea

possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

E) Maggioranze

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le seguenti maggioranze:

- ove sia chiamata a deliberare in merito a modifiche statutarie - in prima convocazione - con la presenza di almeno 2/3 degli associati e – in seconda convocazione – con la presenza della maggioranza degli associati; essa delibera - in prima e in seconda convocazione - con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
- ove sia chiamata a deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina dell'organo liquidatorio e alla devoluzione del patrimonio, nonché alla trasformazione, alla fusione e alla scissione, - in prima convocazione - con la presenza di almeno 3/4 degli associati e – in seconda convocazione – con la presenza di almeno 2/3 degli associati; essa delibera - in prima convocazione - con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e – in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli Associati che siano anche componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'ODV;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'ODV;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'ODV a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI

(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 10 (dieci) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un VicePresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali,

ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 9) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'ODV nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 10) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ODV e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono

rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 Patrimonio dell'ODV

A) Composizione

Il patrimonio dell'ODV è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di

interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 13) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Tra i suoi membri il Consiglio Direttivo nomina un tesoriere che sovrintende alla gestione finanziaria dell'ODV e riferisce al Consiglio Direttivo per la redazione del Bilancio.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.14) Direttore Sanitario

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Sanitario tra gli iscritti all'Ordine dei Medici. Egli è responsabile della verifica delle idoneità psicofisiche al servizio degli Associati che esercitano attività di volontariato.

Art. 15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

F.to Laura Tassi

F.to Lucia Folladori

REGISTRATO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di SONDRIO in data 30 novembre 2021 al n. 11460 serie 1T, euro esente.

IMPOSTA DI BOLLO

La presente copia viene rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo depositato nei miei atti, da trasmettere con modalità telematica.

Chiavenna, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.